

Causa Alunni e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 11 gennaio 2024 (ricorsi n. 16505/22 e altri)

Causa Rummo Molino e Pastificio S.P.A. c. Italia – Prima Sezione – sentenza 18 gennaio 2024 (ricorso n. 7133/09)

Causa Rizzo Striano c. Italia – Prima Sezione – sentenza 18 gennaio 2024 (ricorso n. 54800/16)

Diritto a un processo equo – Mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice di assegnazione delle somme agli avvocati antistatari - Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.

Diritto a conseguire le poste patrimoniali dovute – Mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice di assegnazione delle somme agli avvocati antistatari - Violazione dell'art. 1 Prot. 1 – Sussiste.

Diritto a un processo equo – Mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice - Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.

Diritto a conseguire le poste patrimoniali dovute – Mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice - Violazione dell'art. 1 Prot. 1 – Sussiste.

La complessiva condotta delle autorità italiane, la quale – applicando in concreto l'art. 5-*sexies* della legge. n. 89 del 2001 e il decreto del MEF 28 ottobre 2016 – porti a denegare il pagamento dei compensi agli avvocati antistatari, beneficiari delle assegnazioni dei giudici in sede di indennizzo per eccessiva durata del processo, viola gli artt. 6, comma 1, CEDU e 1 Prot. 1.

La complessiva condotta delle autorità italiane, la quale – applicando in concreto l'art. 5-*sexies* della legge. n. 89 del 2001 e il decreto del MEF 28 ottobre 2016 – porti a denegare il pagamento dei compensi agli avvocati antistatari, beneficiari delle assegnazioni dei giudici in sede di indennizzo per eccessiva durata del processo, viola gli artt. 6, comma 1, CEDU e 1 Prot. 1.

La complessiva condotta delle autorità italiane, la quale porti a denegare il pagamento del risarcimento del danno a soggetti che avevano subito l'occupazione acquisitiva di un terreno e che perciò avevano riportato sentenze favorevoli, viola gli artt. 6, comma 1, CEDU e 1 Prot. 1.

Fatto e diritto. Le sentenze ineriscono a richieste di pagamento di somme ordinate da giudici nazionali.

Nella prima pronunzia, si tratta di somme relative ai compensi degli avvocati che avevano assistito parti processuali in giudizi di indennizzo *ex lege Pinto* (n. 89 del 2001) e che erano indicati come avvocati antistatari nelle ordinanze di assegnazione da parte dei giudici che avevano determinato la misura dell'indennizzo.

Essi avevano quindi reso al MEF le prescritte dichiarazioni (ai sensi dell'art. 5-*sexies* della legge n. 89 del 2001) circa la mancata ricezione delle somme dovute e la precisa indicazione di esse, ma non le avevano mai potute riscuotere.

Nella seconda e nella terza pronunzia, si tratta di somme relative all'indennizzo da occupazione acquisitiva, per cui i soggetti ricorrenti avevano ottenuto in sede nazionale la condanna al risarcimento del danno, mai versato dall'amministrazione debitrice.

Gli interessati si sono pertanto rivolti alla Corte EDU per lamentare la violazione non solo del diritto a un processo equo (nell'accezione di un processo effettivo e dotato di un esito efficace) ma anche del diritto di proprietà (sotto il profilo del diritto al conseguimento delle poste patrimoniali dovute).

La Corte si rifà alla propria consolidata giurisprudenza (in particolare, alle sentenze *Ventorino c. Italia* del 2011, in *Quaderno* n. 8 (2011), pag. 170 e *Ferrara e altri c. Italia* del 2021, in *Quaderno* n. 18 (2021), pag. 117) e constata – fatta eccezione per un solo ricorso, che viene dichiarato inammissibile – la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU nonché dell'art. 1 Prot. 1.

L'Italia viene quindi condannata a pagare:

- al ricorrente Alunni, per il danno morale, 1.500 euro e, per le spese di giudizio, 250 euro;
- al ricorrente Abbate, per il danno morale, 1.500 euro e, per le spese di giudizio, 250 euro;
- alla ricorrente Di Molfetta, per il danno morale, 1.250 euro e, per le spese di giudizio, 250 euro;
- alla ricorrente società Rummo, per il danno morale, 9.600 euro e, per le spese di giudizio, 250 euro;
- al ricorrente Rizzo Striano, per il danno morale, 9.600 euro e, per le spese di giudizio, 250 euro.